

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO  
01.01.2013-31.12.2013 PER LE UTENZE DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A.  
(ai sensi degli artt. 54 e 55, e 82, comma 2 D. Lgs. 163/2006)**

SI RIPORTANO LE RISPOSTE AI QUESITI PRESENTATI DA ALCUNE DITTE, A BENEFICIO DI TUTTI  
GLI EVENTUALI PARTECIPANTI PER LA GARA D'APPALTO

- SETTORI SPECIALI -

	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTE</b>
<b>1</b>	<p><b>QUESITO N°1:</b> L'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto recita come segue: <i>"In conseguenza di acquisizioni o dismissioni di utenze, ovvero modifica sensibile delle caratteristiche di prelievo o per altre esigenze, UNIACQUE S.p.A. potrà variare il complesso della fornitura richiesta che potrà comprendere anche siti non riportati nell'Anagrafica Punti di Riconsegna, ma che potranno essere successivamente inclusi.</i></p> <p>Poiché la disposizione sopra riportata non fa alcun cenno al limite delle variazioni consentite in corso d'opera, stabilito nel <math>\pm 20\%</math> ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, si chiede di avere conferma che le eventuali variazioni in aumento e/o diminuzione saranno comunque comprese nei limiti della normativa vigente.</p>	<p><b>Risposta:</b> Si conferma nel caso di varianti, l'applicazione di quanto previsto nella vigente normativa ovvero <math>\pm 20\%</math> dell'importo contrattuale.</p>
<b>2</b>	<p><b>QUESITO N°2:</b> Relativamente all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede conferma della correttezza della seguente interpretazione ovvero che la fattura richiesta è di tipo <b>aggregata</b>.</p>	<p><b>Risposta:</b> Si conferma che la fattura, deve essere di tipo aggregato, ovvero si dovrà provvedere alla fatturazione di tutti i Pod all'interno di un'unica fattura, si ribadisce inoltre che tale documento deve essere inoltrato sia in formato PDF che secondo tracciato record prestabilito che consenta la lavorazione elettronica di tutti i dettagli.</p>
<b>3</b>	<p><b>QUESITO N°3:</b> L'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che <i>Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.</i></p> <p>Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/02, attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", secondo le quali, il termine di pagamento previsto è di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (si veda nello specifico l'art. 4 della richiamata normativa).</p> <p>Poiché con determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti</p>	<p><b>Risposta:</b> Quanto previsto in capitolato deriva dall'applicazione del c. 2 dell'art. 307 del DPR 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo, n. 163/2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ovvero:</p> <p><i>"2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. <u>Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.</u>"</i></p> <p>Il regolamento fa riferimento al D. Lgs. 231/02 ma solo in merito ai ritardati pagamenti, lasciando alla stazione appaltante la facoltà di stabilire il termine di</p>

	<p>pubblici (AVCP) del 7 luglio 2010 n. 4 è stato ritenuto che:          "1) le stazioni appaltanti devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonché dei documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo;          2) le stazioni appaltanti non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione dei termini di pagamento, di decorrenza degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difforni da quelli previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, né prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa."</p>
<p><b>4</b> <b>QUESITO N° 4:</b> Ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto Le chiediamo gentile conferma che non è previsto il pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP), non essendo, tra l'altro, inserito nella documentazione di gara alcun CIG.</p>	<p><b>Risposta:</b> Si conferma che non è previsto alcun pagamento di contribuzione a favore dell'AVCP.</p>
<p><b>5</b> <b>QUESITO N° 5:</b> ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto Le chiediamo gentile conferma che non è prevista alcuna cauzione definitiva in caso di aggiudicazione così come indicato all'art. 9.2. del Bando di gara e che, pertanto, trattasi di refuso la dichiarazione, invece, richiesta al punto 5 dell'art.6 del Disciplinare ovvero l'impegno, in caso di aggiudicazione, alla consegna, entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'Amministrazione appaltante, di tutta la documentazione e le garanzie necessarie per l'espletamento dell'incarico".</p>	<p><b>Risposta:</b> Si riconosce che la lettura del punto 5 dell'art.6 del disciplinare di gara, determina, un impegno generico e complessivo di presentazione, in caso di aggiudicazione, di tutta la documentazione e le garanzie necessarie per l'espletamento dell'incarico, <u>non specificando</u> quindi che tali garanzie siano da ricondurre espressamente alla presentazione di una cauzione definitiva.</p> <p>La lettura del punto 5 dell'art.6, che viene ricondotta alla presentazione della cauzione definitiva appare del tutto accidentale, posto che il procedimento all'art. 9.2. del Bando di gara <u>avverte espressamente che non è prevista alcuna cauzione definitiva.</u></p> <p>Per garanzie necessarie vanno intese la comprova dei requisiti generali di capacità finanziaria ed tecnica prevista dalla legislazione vigente</p>
<p><b>6</b> <b>QUESITO N° 6:</b> in merito al punto 6 del Bando Integrale di Fornitura – Energia di seguito riportato: "Uniacque S.p.A., entro la data di scadenza del contratto potrà, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge, avvalersi della</p>	<p><b>Risposte:</b></p> <p>a) La risposta è affermativa: Uniacque, a suo insindacabile giudizio, potrà avvalersi della clausola di estensione del contratto per un ulteriore anno, ovvero fino alle 24.00 del 31/12/2014, purchè fatta valere entro il</p>



<p>facoltà di prorogare il contratto stesso per un anno, ovvero fino alle ore 24:00 del 31.12.2014 secondo quanto riportato nell'Allegato A – Capitolato Speciale di Appalto - Art. 2." e in merito all'art.2 dell'allegato A – Capitolato Speciale di Appalto di seguito riportato: "Uniacque S.p.A. si riserva di chiedere al Fornitore, entro il 31/8/2013, di estendere la fornitura per un ulteriore anno, ovvero fino alle ore 24:00 del 31/12/2014", si può quindi ritenere univocamente che Uniacque S.p.A. è vincolata a richiedere al fornitore, entro il 31/08/2013, di estendere la fornitura per un ulteriore anno, ovvero fino alle 24.00 del 31/12/2014?</p> <p>Non c'è inoltre riferimento al fatto che il fornitore, previa richiesta di estensione della fornitura, possa avallare la richiesta di Uniacque o meno. Si intende quindi che la richiesta vincoli il fornitore all'accettazione della stessa?</p> <p>In caso di estensione della fornitura a tutto il 2014, per tutti i punti di prelievo di ciascuna tensione, verrà applicato esclusivamente il valore orario (o su fascia per punti non dotati di misuratore orario) del PUN più il solo valore <math>\Omega</math> senza l'applicazione del parametro economico omnicomprensivo che tiene conto della remunerazione della fornitura e della copertura assicurativa (Collar), <math>\psi</math>?</p> <p>In ultimo, relativamente all'apertura delle Buste B, è possibile sapere quando avverrà tale seduta?</p>	<p>31/08/2013;</p> <p>b) La risposta è affermativa: va inteso che la richiesta di cui alla risposta a) vincola il fornitore all'accettazione della stessa;</p> <p>c) La risposta è affermativa: in caso di prolungamento varrà la formula del PUN incrementata solamente del parametro omega e quindi non varrà la copertura Collar. naturalmente il PUN sarà connesso alla particolare natura delle misure: oraria, multioraria, monoraria (come indicato al paragrafo 4 dell'Allegato 4)</p> <p>a) Relativamente all'apertura delle Buste B – <u>economica</u>, si procederà <u>successivamente</u> alla prima seduta pubblica che prevede la verifica idoneità dei partecipanti ed a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi. Pertanto il soggetto che presiederà il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti, procederà all'apertura delle offerte economiche nella <u>giornata del 14 novembre 2012</u>.</p>
<p><b>7</b> <b>QUESITO N° 7:</b> con riferimento alla gara di cui in oggetto, Le chiediamo delucidazioni in merito all'art. 7. del Disciplinare di Gara che prevede quanto di seguito riportato <i>La modulistica dovrà essere sottoscritta da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società.</i> Chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione, ovvero che la domanda di partecipazione, il cui modulo redatto dalla Stazione Appaltante (allegato C) prevede la firma del Legale Rappresentante, debba essere sottoscritta solo da quest'ultimo e che siano le sole dichiarazioni relative alla lettera b) Assenza delle situazioni di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 a dover essere sottoscritta da tutti i soggetti dotati</p>	<p><b>Risposta:</b> Si conferma quanto correttamente interpretato, <u>ovvero:</u> <i>che la domanda di partecipazione, il cui modulo redatto dalla Stazione Appaltante (allegato C) prevede la firma del Legale Rappresentante, dovrà essere sottoscritta solo da quest'ultimo</i> Le sole dichiarazioni relative alla lettera b) assenza delle situazioni di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza.</p>



	di poteri di rappresentanza.	
<b>8</b>	<p><b>QUESITO N°8:</b> Con riferimento al termine di pagamento previsto dall'Art. 7 del CSA, si contesta la risposta offerta da codesta SA, atteso che l'art. 4 del D.Lgs n. 231/02 attuativo della direttiva comunitaria n 2000/35CE relativa alla "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" stabilisce in maniera inequivocabile che il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, e in caso di ritardo anche si un solo giorno gli interessi id mora – nella misura indicata dall'art. 5 – decorrono automaticamente, senza necessità di preventiva messa in mora.</p> <p>Si segnala il contenuto della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) del 7 Luglio 2010 n. 4, che invita la SA ad attenersi alle previsioni di tale normativa.....</p>	<p><b>Risposta:</b> In merito alla disposizione del Capitolato speciale d'appalto sul termine di pagamento, si prende atto delle indicazioni operative fornite dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 4 del 2010, nonché della giurisprudenza intervenuta sul tema. Di conseguenza, il termine di pagamento ivi previsto viene sostituito di diritto ed automaticamente dal termine conforme alla legge, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.</p> <p>La presente risposta sostituisce la precedente soluzione già individuata ed adottata nel precedente quesito 3.</p>
<b>9</b>	<p><b>QUESITO N°9:</b> Con riguardo alla facoltà di proroga contrattuale per un anno, che una volta esercitata vincolerebbe il Fornitore alla nuova durata contrattuale, si evidenzia che l'Art. 6 del bando subordina comunque tale facoltà alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge.....</p> <p>..... Ciò significa che in ogni caso, qualora codesta S.A. per eccezionali ragioni che dovrà esplicitare in maniera puntuale, si vedesse corretta a chiedere una proroga de contratto, ricorrendone i relativi presupposti, il Fornitore, qualora ritenga di aderire alla richiesta avrà anche diritto ad u adeguamento del prezzo.</p> <p>Ne deriva che la norma in parola dovrà essere eliminata, ovvero puntualmente modificata.</p>	<p><b>Risposta:</b> Si conferma la legittimità della clausola di rinnovo prevista dall'art. 6 del disciplinare di gara in quanto recante una deroga espressa al principio generale di divieto di rinnovo. In particolare, la stazione appaltante si avvarrà di tale clausola, entro il termine di scadenza del contratto, solo "ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge", dando conto, nel caso, attraverso una puntuale motivazione, degli elementi che abbiano eventualmente indotto a disattendere il suddetto principio generale.</p>

Ghisalba lì lunedì 5 novembre 2012

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Claudio Bonasio


